



COMUNE DI OSSI

PROVINCIA DI SASSARI

Regolamento sull'utilizzazione del sistema di videosorveglianza installato nel territorio comunale di Ossi

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 06.03.2017

PREMESSA

Il trattamento dei dati personali effettuato mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza non forma oggetto di legislazione specifica; al riguardo si applicano, pertanto, le disposizioni generali in tema di protezione dei dati personali.

Il Garante ha ritenuto necessario intervenire nuovamente in tal settore con il provvedimento dell'8 aprile 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010. Ciò in considerazione sia dei numerosi interventi legislativi in materia, sia dell'ingente quantità di quesiti, segnalazioni, reclami e richieste di verifica preliminari in materia sottoposte all'Autorità. L'Amministrazione Comunale con il presente testo normativo intende porre in essere una disciplina della materia della videosorveglianza nel pieno rispetto dei limiti di legge e amministrativi previsti, ai quali si rinvia secondo il metodo del rinvio dinamico e non statico, per una adeguata tutela e composizione degli interessi coinvolti.

INDICE

PREMESSA	
PARTE I - Principi generali	
Articolo 1 Oggetto e norme di riferimento	
Articolo 2 Definizioni	
Articolo 3 Principi generali	
Articolo 4 Finalità	
PARTE SECONDA - Obblighi per il titolare del trattamento	
Articolo 5 Notificazione	
Articolo 6 Responsabile	
Articolo 7 Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo	
Articolo 8 Nomina degli incaricati alla gestione e alla manutenzione dell'impianto di videosorveglianza	
Articolo 9 Accesso ai sistemi e parole chiave	
PARTE TERZA – Raccolta accesso e custodia dei dati personali	
Articolo 10 Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali	
Articolo 11 Obblighi degli operatori	
Articolo 12 Informativa	
Articolo 13 Diritti dell'interessato	
Articolo 14 Sicurezza dei dati	
Articolo 15 Accertamenti e sanzioni	
Articolo 16 Cessazione del trattamento dei dati	
Articolo 17 Limiti all'utilizzabilità di dati personali	
Articolo 18 Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali	
Articolo 19 Comunicazione	
PARTE QUARTA – Tutela amministrativa e giurisdizionale	
Articolo 20 Tutela	
Articolo 21 Modifiche regolamentari	
Allegato 1/a. Cartello Informativa	
Allegato 1/b. Informativa web completa	

PARTE PRIMA

Principi Generali

Articolo 1 - Oggetto e norme di riferimento

Il presente Regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato mediante il sistema di videosorveglianza cittadina, attivato nel territorio urbano del Comune di Ossi.

Per tutto quanto non dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e al provvedimento Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010.

Vengono inoltre osservati i principi dal Regolamento sulla videosorveglianza del 2004, della circolare Capo della Polizia n. 558/A/421.2/70/195960 del febbraio 2005 e della circolare del Capo della Polizia n. 558/A/421.2/70/195960 del 6 agosto 2010.

Articolo 2 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento si forniscono le seguenti definizioni:

- a. *Amministrazione Comunale*, il Comune di Ossi;
- b. *Codice*: D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "*Codice in materia di protezione dei dati personali*";
- c. *Garante*: l'Autorità di cui all'articolo 153 del Codice;
- d. *trattamento*, qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;
- e. *dato personale*, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione identificati o identificabili, anche indirettamente e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- f. *dato anonimo*, il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- g. *titolare*, Comune di Ossi, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;
- h. *responsabile*, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
 - i. *incaricati*, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile siano interne che esterne all'Amministrazione;
- j. *interessato*, la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;
- k. *comunicazione*, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- l. *diffusione*, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- m. *blocco*: la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.
- n. *banca dati*: il complesso di dati personali, formatosi presso il sistema di registrazione e trattato esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti e i mezzi di trasporto che transitano nell'area interessata;

- o. *informativa*: insieme delle informazioni che debbono essere date all'interessato, oralmente o per iscritto, previamente alla raccolta di dati personali, ai sensi dell'art. 13 del Codice;
- p. *diritti dell'interessato*: diritti di accesso ai dati personali che lo riguardano ed altri diritti ai sensi dell'art. 7 del Codice;
- q. *strumenti elettronici*, gli elaboratori, i programmi per elaboratori e qualunque dispositivo elettronico o comunque automatizzato con cui si effettua il trattamento;

Articolo 3 - Principi generali

Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza ovvero di fototrappole o apparati di videoriprese mobili nel territorio urbano, gestito dal Comune di Ossi collegato, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce, altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento. Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità. L'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza ovvero di foto trappole o apparati di video riprese mobili viene attuato attraverso un corretto impiego delle applicazioni e nel rispetto dei principi di liceità, quale rispetto della normativa sia per gli organi pubblici che privati, proporzionalità, con sistemi attuati con attenta valutazione, finalità, attuando il trattamento dei dati solo per scopi determinati ed espliciti, necessità, con esclusione di uso superfluo del sistema di videosorveglianza.

Articolo 4 - Finalità

Le finalità istituzionali dei suddetti impianti sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Ossi - in particolare dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dal D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, dal D.Lgs 152/2006 (Testo Unico Ambientale) ,dalla L. 7 marzo 1986 n. 65, sull'ordinamento della Polizia Locale, nonché dallo statuto e dai regolamenti comunali. La disponibilità tempestiva di immagini costituisce, inoltre, uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione delle pattuglie della Polizia Locale sul territorio comunale, in stretto raccordo con le altre forze dell'ordine.

Gli impianti di videosorveglianza, in sintesi, sono finalizzati a:

- a. prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale in modo da accrescere la sicurezza dei cittadini nell'ambito del più ampio concetto di "sicurezza urbana";
- b. controllare determinate aree (utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali ovvero per la verifica del corretto conferimento dei rifiuti);
- c. tutelare coloro che più necessitano di attenzione: bambini, giovani e anziani, garantendo un più elevato grado di sicurezza nelle zone monitorate;
- d. monitorare il traffico anche identificando, in tempo reale, eventuali ingorghi;
- e. prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento agli immobili ed in particolare al patrimonio comunale e di disturbo alla quiete pubblica;
- f. effettuare controlli sul traffico veicolare con possibilità di rilevare, mediante sistemi omologati gestiti direttamente da personale con la qualifica di organo di Polizia Stradale, violazioni al Codice della Strada;

I sistemi di videosorveglianza ovvero fototrappole o apparati di videoriprese mobili comporteranno esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video o fotogrammi che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere , interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che vi transiteranno.

Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (Legge 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.

PARTE SECONDA

Obblighi per il titolare del trattamento

Articolo 5 - Notificazione

Il Comune di Ossi, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice.

Articolo 6 - Responsabile

Il Sindaco, in qualità di legale rappresentante del titolare, nomina con proprio decreto il responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi per gli effetti dell'art. 2, lett. h.

Il responsabile deve rispettare quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza e dalle disposizioni del presente regolamento.

Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.

I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.

Gli incaricati del trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del responsabile.

Articolo 7 Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo

L'accesso alla sala di controllo è consentito solamente al Sindaco, al responsabile, al personale in servizio del Corpo di Polizia Locale autorizzato dal responsabile del trattamento e agli incaricati addetti ai servizi, di cui ai successivi articoli.

Eventuali accessi di persone diverse da quelle innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal Responsabile del trattamento o, in sua assenza, dal titolare (legale rappresentante dell'Ente).

Possono essere autorizzati all'accesso alla centrale operativa solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti e alla pulizia dei locali, i cui nominativi dovranno essere comunicati per iscritto al Responsabile del trattamento ed il personale delle forze dell'ordine.

Il responsabile del trattamento impartisce idonee istruzioni atte a evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.

Gli incaricati dei servizi di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

Articolo 8 Nomina degli incaricati alla gestione e alla manutenzione dell'impianto di videosorveglianza

Il Responsabile designa e nomina gli incaricati in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza ovvero foto trappole o apparati di video riprese mobili;

Gli incaricati andranno nominati tra gli addetti del Corpo di Polizia Locale, ovvero persone esterne all'Ente che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati relativamente ad esternalizzazioni di alcuni servizi.

La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata agli organi di Polizia Locale, aventi qualifica di Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 55 del Codice di Procedura Penale.

Il Responsabile designa e nomina altresì gli incaricati in numero sufficiente a garantire la manutenzione del servizio di videosorveglianza, con possibilità, adottando le cautele di legge, di affidare ad un incaricato esterno, previamente ammonito su prescrizioni e responsabilità, tale manutenzione.

Con l'atto di nomina, ai singoli incaricati saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.

In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.

Articolo 9- Accesso ai sistemi e parole chiave

L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al responsabile e agli incaricati come indicato nei punti precedenti.

Gli incaricati saranno dotati di propria password di accesso al sistema.

Il sistema dovrà garantire la registrazione degli accessi che saranno conservati per la durata di sei mesi.

PARTE TERZA

Raccolta accesso e custodia dei dati personali

Articolo 10 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

I dati personali oggetto di trattamento sono:

- a. raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- b. trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- c. conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati e in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 5;
- d. trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente art. 4, comma 2, lett. d), con modalità volte a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.

I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere degli impianti di videosorveglianza ovvero foto trappole o apparati di video riprese mobili installati sul territorio comunale, nei siti, nelle posizioni e nelle tipologie individuate con Delibera di Giunta Comunale.

Presso il Palazzo Comunale di via Roma n. 48, in locale individuato quale "sala di controllo" accessibile ai soggetti e con le cautele di cui all'art. 7 del presente Regolamento, sono posizionate postazioni per la visione in diretta e/o in differita delle immagini riprese dalle telecamere e dagli apparati mobili.

Le telecamere e gli apparati mobili di cui al precedente comma 2 consentono, tecnicamente, foto, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale ovvero in ore notturne, o in bianco/nero in caso contrario. Non è consentito effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato.

L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, per le finalità previste dal presente regolamento. In considerazione della preminente finalità di tutela della sicurezza urbana, le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore ai sette giorni successivi alla rilevazione delle informazioni e delle immagini, fatta salva l'esigenza di conservazione oltre tale periodo, qualora intervenga una specifica richiesta in tal senso da parte dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.

Articolo 11 - Obblighi degli operatori.

L'eventuale utilizzo del brandeggio da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente regolamento.

L'utilizzo delle telecamere e degli apparati mobili è consentito solo per il controllo di quanto si svolga nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.

Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 4 e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al Titolare o al Responsabile per il trattamento dei dati.

La mancata osservanza degli obblighi previsti nel presente articolo comporterà l'applicazione di

sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Articolo 12 - Informativa

Il Comune di Ossi, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del Codice, si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, su cui è riportata la seguente dicitura. *“Area videosorvegliata – la registrazione è effettuata dal Comune di Ossi per fini di sicurezza urbana – Informativa completa all’indirizzo www.comune.ossi.it - Art. 13 in materia di protezione dei dati personali D. Lgs. n. 196/2003”* e riportato nel fac-simile All. 1/a .

Il Comune di Ossi, sulla base delle indicazioni del Garante, pubblica nel proprio sito internet ufficiale all'indirizzo www.comune.ossi.it , oltre che nelle bacheche interne ed esterne locali, con preavviso di giorni dieci sul trattamento dei dati, la versione estesa dell'informativa, allegato 1/b.
Con preavviso di dieci giorni devono inoltre essere comunicati eventuali incrementi dimensionali dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione del trattamento.

Articolo 13 Diritti dell'interessato

Dietro presentazione di apposita istanza l'interessato, ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno, alla data della richiesta, di dati personali che lo riguardano e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati.

L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione e l'origine dei dati personali che lo riguardano, nonché della logica applicata, delle modalità e delle finalità del trattamento, degli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

L'interessato ha diritto di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

L'interessato ha diritto di ottenere l'attestazione che le operazioni di cui al precedente comma sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato

L'interessato ha infine il diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta.

Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica o comunicata oralmente, e in tal caso è annotata sinteticamente a cura dell'incaricato o del responsabile, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni, ovvero in un tempo non superiore a trenta giorni, previa comunicazione all'interessato, se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo.

I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

Nell'esercizio dei diritti di cui al presente articolo l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

Nel caso di esito negativo all'istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Articolo 14- Sicurezza dei dati

I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art. 10, comma 5.

Articolo 15 – Accertamenti e sanzioni

I dati riportati nei sistemi di videosorveglianza ovvero foto trappole o apparati di video riprese mobili, (autovelox o tele laser) possono essere utilizzati per accertare violazioni in materia di rifiuti o alla circolazione stradale, devono essere trattati nel rispetto del presente regolamento e seguendo la seguente procedura:

- a) Le immagini riprese verranno trattate come dati personali dal Responsabile o dagli incaricati, attenendosi alle istruzioni impartite;
- b) I luoghi controllati verranno segnalati della presenza dei sistemi di cui sopra con apposito cartello, con le indicazioni previste dalla normativa;
- c) L'asportazione dei dati dalle schede di memoria, il processo di visione, l'estrapolazione dei fotogrammi e le eventuali conseguenti verbalizzazioni, verranno eseguite solamente dal Responsabile o dagli incaricati del trattamento e seguiranno le procedure previste dalla legge 689/1981 artt. 13 e 14 , nonché dalle leggi di settore (D.lgs 152/2006 e D.lgs 285/1992) fatti salvi gli accertamenti di eventuali reati previsti dal Codice Penale;

Articolo 16 - Cessazione del trattamento dei dati

In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento, i dati personali sono:

- a. distrutti;
- b. conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.

Articolo 17 - Limiti all'utilizzabilità di dati personali

La materia è disciplinata dall'art. 14 del Codice e successive modificazioni e/o integrazioni.

Articolo 18 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

La materia è regolamentata per intero dall'art. 15 del Codice e successive modificazioni e/o integrazioni.

Articolo 19 - Comunicazione

La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Ossi a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 19 comma 2 del Codice.

Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate e autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

E' in ogni caso fatta salva la comunicazione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi d'informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del Codice per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

PARTE QUARTA

Tutela amministrativa e giurisdizionale

Articolo 20 - Tutela

Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 100 e seguenti del Codice.

In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 - 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 6.

Articolo 21 – Entrata in vigore e modifiche regolamentari

Il presente Regolamento entra in vigore con l'esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.

I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi del Garante o atti regolamentari generali del Consiglio comunale dovranno essere immediatamente recepiti.

La competenza alla modifica dei siti, delle posizioni e delle tipologie è della Giunta Municipale.

Il presente Regolamento è trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali a Roma, sia a seguito della sua approvazione, sia a seguito dell'approvazione di suoi successivi ed eventuali adempimenti.



Allegato 1/b. Informativa web completa



COMUNE DI OSSI

PROVINCIA DI SASSARI

INFORMATIVA VIDEOSORVEGLIANZA

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 *"Codice in materia di protezione dei dati personali"* informa che i dati rilevati dal sistema di videosorveglianza ovvero foto trappole o apparati di video riprese mobili sono trattati secondo principi di correttezza, liceità, pertinenza, non eccedenza, indispensabilità e completezza, e di tutela della riservatezza e dei diritti. Il trattamento avviene in modo da garantire la sicurezza e riservatezza dei dati, ma anche in ottemperanza alla normativa in materia di diffusione, di pubblicità e di comunicazione a cui è sottoposta la Pubblica Amministrazione.

Finalità

I dati raccolti mediante i sistemi di cui sopra sono trattati dal Comune di Ossi esclusivamente e nei limiti delle finalità strettamente istituzionali per ragioni di sicurezza urbana.

Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati avviene con mezzi telematici, informatici.

Durata della conservazione

I dati vengono conservati per i sette giorni successivi alla rilevazione delle immagini raccolte.

Comunicazione o diffusione

Ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento Comunale sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari approvato con delibera di consiglio n. **32 del 19.06.2006** e s.m.i, eventuali comunicazioni a soggetti pubblici e/o privati, dei dati raccolti dai sistemi di cui sopra potranno avvenire nei soli casi previsti da fonti legislative e regolamentari e per finalità di legge.

Diritti dell'interessato

L'interessato potrà far valere i propri diritti, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e ottenere indicazione dell'origine, delle finalità, delle modalità del trattamento, della logica del trattamento, dei dati rilevati. Inoltre potrà ottenere indicazione sugli estremi identificativi dei Responsabili del trattamento, del Titolare e i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati. Ha inoltre diritto a chiedere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero l'integrazione dei dati, e la cancellazione o trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione di legge o la cui conservazione non è più necessaria. Nel caso i dati siano stati comunicati o diffusi potrà chiedere

Allegato alla delibera C.C. n. 10 del 06.03.2017

attestazione delle operazioni di avvenuto aggiornamento, rettifica, integrazione o cancellazione. Infine ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso dei dati.

Titolare e Responsabile

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Ossi nel suo complesso e il Responsabile del trattamento è il <Nome responsabile>

Telefono <telefono responsabile> - fax <fax responsabile> - e-mail <e-mail responsabile>.

Normativa di riferimento

In base all'art. 22 comma 2 del D. Lgs 196/2003, si comunica che il trattamento dei dati rilevati dal sistema di videosorveglianza viene eseguito ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6 comma 7 del D.L. 11/2009 così come convertito in legge dall'art. 1 comma 1, della L. 38/2009.

